

Edizione di giovedì 20 Giugno 2019

IVA

E-commerce indiretto esonerato dalla trasmissione telematica dei corrispettivi
di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

Tax credit librerie: le domande vanno presentate dal 1° luglio 2019
di Clara Pollet, Simone Dimitri

DICHIARAZIONI

Gli elementi di incoerenza bloccano il rimborso del modello 730
di Lucia Recchioni

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cfc: anche le attività di trading sono rilevanti?
di Marco Bargagli

DICHIARAZIONI

Il ricalcolo degli acconti Irpef 2019
di Luca Mambrin

IVA

E-commerce indiretto esonerato dalla trasmissione telematica dei corrispettivi

di **Sandro Cerato**

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 198](#) pubblicata ieri pomeriggio sul proprio sito internet, ha confermato che **in fase di prima applicazione** i corrispettivi derivanti dall'attività di **commercio elettronico indiretto** sono **esonerati dall'obbligo di invio telematico**, fermo restando **l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi** nonché **l'emissione della fattura** se richiesta dal cliente.

In primo luogo, va ricordato che **l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico**, previsto dall'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#), riguarda, già a partire dal prossimo **1° luglio**, "solamente" i **soggetti passivi Iva** che, nel 2018, hanno realizzato un volume d'affari ai fini Iva superiore ad euro 400.000.

In merito alle modalità di determinazione di tale soglia, la [risoluzione 47/E/2019](#) ha precisato che **si deve aver riguardo al volume d'affari complessivo del soggetto**, e non solo alle operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale.

In una prima fase di avvio del nuovo obbligo, il citato [articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) ha demandato ad appositi **decreti attuativi** l'individuazione di specifici **esoneri temporanei dall'adempimento** in questione, e con il **D.M. 10.05.2019** è stato previsto che, in fase di prima applicazione, sono **esonerate dalla memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi** le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#) (e successive modificazioni).

In tale ambito, la **lett. oo)** del citato **articolo 2** prevede **le vendite per corrispondenza**, ricordando che la [risoluzione 274/E/2009](#) le assimila alle **vendite online**.

La precisazione dell'Agenzia pare quindi confermare quanto già si desumeva dalla lettura del **D.M. 10.05.2019**, ma la risposta dell'Agenzia offre lo spunto anche per ricordare che il **commercio elettronico cd. "indiretto" configura, ai fini Iva, una cessione di beni** il cui accordo viene perfezionato mediante l'utilizzo della rete **online**.

In particolare, la disciplina del **commercio elettronico indiretto** presenta aspetti di rilievo laddove le **vendite avvengano nell'ambito della Ue**, poiché in tali casi si deve tener conto delle regole previste dall'[articolo 41, comma 1, lett. b\), D.L. 331/1993](#), secondo cui costituiscono **operazioni non imponibili in Italia** "*le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di*

*beni diversi da quelli soggetti ad accisa, **spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro** nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa".*

Per applicare le regole delle **vendite per corrispondenza** il richiamato **articolo 41** richiede due **requisiti**:

1. **l'acquirente comunitario deve rivestire la qualifica di consumatore finale** (ovvero di soggetto non passivo d'imposta, quale ad esempio un ente non commerciale, un'associazione, ecc.),
2. ed il **trasporto deve essere eseguito da cedente**, ovvero da terzi per suo conto.

Le **regole territoriali delle vendite a distanza** prevedono le seguenti regole:

- per le **vendite eseguite fino al raggiungimento di una determinata soglia** (euro 100.000 o il minor importo stabilito dal singolo Stato Ue), l'imposta è applicata nel Paese di origine, e quindi in Italia per le cessioni poste in essere da un soggetto Iva nazionale;
- al **superamento della soglia** prevista per il singolo Stato membro, il cedente nazionale deve identificarsi ai fini Iva (direttamente o mediante nomina del rappresentante fiscale) in detto Stato membro per assoggettare le cessioni all'Iva di tale stato.

Resta ferma la possibilità, per il cedente nazionale, di **optare per l'applicazione dell'Iva** nello Stato del **committente** a prescindere dal superamento della soglia, nel qual caso **l'opzione è vincolante per un triennio** (da esercitarsi nel **rigo VO10 del modello Iva**).



Seminario di specializzazione
**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**
Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Tax credit librerie: le domande vanno presentate dal 1° luglio 2019

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

La **Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali** ha comunicato sul proprio sito istituzionale che, **dal 1° luglio 2019 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2019**, sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento del **credito di imposta**, riferito all'anno 2018, **destinato agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri**.

Trattasi dei soggetti che svolgono l'attività in esercizi specializzati con **codice Ateco principale 47.61 – Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati – o 47.79.1 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano**.

Possono accedere all'agevolazione in commento gli **esercenti**:

- a) che abbiano **sede legale nello Spazio Economico Europeo**;
- b) che siano **soggetti a tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, a cui sia riconducibile l'attività commerciale che genera i correlati benefici;
- c) che siano in possesso dei descritti **codici Ateco (47.61 o 47.79.1)**, come risultante dal registro delle imprese;
- d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinati dall'[articolo 74, 1° comma, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), ovvero, nel caso di libri usati dall'[articolo 36 D.L. 41/1995](#), pari ad **almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati**.

Il **tax credit librerie** è **parametrato**, con riferimento al singolo punto vendita, **alle seguenti voci**:

- imposta municipale unica – **Imu**;
- tributo per i servizi indivisibili – **Tasi**;
- tassa sui rifiuti – **Tari**;
- **imposta sulla pubblicità**;
- **tassa per l'occupazione di suolo pubblico**;
- **spese per locazione**, al netto dell'Iva;
- **spese per mutuo**;

- **contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.**

Le suddette voci sono da riferirsi agli **importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito** di imposta. Inoltre, per ciascuna delle voci elencate è stabilito un **massimale di spesa**, ai fini della parametrizzazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella tabella seguente.

Parametro	Massimale di spesa
Imu	3.000 euro
Tasi	500 euro
Tari	1.500 euro
Imposta sulla pubblicità	1.500 euro
Tassa per l'occupazione di suolo pubblico	1.000 euro
Spesa per locazione	8.000 euro
Spesa per mutuo	3.000 euro
Contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente	8.000 euro

L'istanza deve essere presentata **esclusivamente mediante il portale** taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Per quanto riguarda gli stanziamenti, le **risorse finanziarie** ammontano a 4 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Entro i **trenta giorni successivi** al termine ultimo per presentare le domande (fissato al 30 settembre), il Ministero competente, verificata la disponibilità delle risorse, **comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito** d'imposta spettante.

La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali procede, **in una prima fase**, al **riconoscimento del tax credit** ai soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.

Successivamente alla ripartizione secondo le voci di spesa, la Direzione Generale provvede al **riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili**.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia **superiore alla dotazione finanziaria prevista**, si procederà al riparto tra gli aventi diritto, suddividendo le richieste in **quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato**, e procedendo all'assegnazione, fino a capienza delle risorse, dalla soglia più bassa a quella più alta, secondo le percentuali di seguito riepilogate.

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla Percentuale di ciascuna voce di costo valida per vendita di libri, con riferimento all'anno quantificare il credito di imposta teorico

precedente	spettante
fino a 300.000 euro	100%
tra 300.000 e 600.000 euro	75%
tra 600.000 e 900.000 euro	50%
Superiore a 900.000 euro	25%

Nel caso di librerie che hanno, nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la **percentuale è fissata al 25%** indipendentemente dal fatturato.

Il **tax credit librerie** è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il modello F24 **tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate**, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di concessione.

Tale agevolazione **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 96 e 109, comma 5, Tuir](#).

Il credito d'imposta, infine, andrà **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di riconoscimento e in quella relativa al periodo di imposta di utilizzo.

DICHIARAZIONI

Gli elementi di incoerenza bloccano il rimborso del modello 730

di Lucia Recchioni

Con il [provvedimento n. 207079/2019](#), pubblicato ieri, **19 giugno**, l'Agenzia delle entrate ha **confermato** le **previsioni dello scorso anno**, prevedendo che **“gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche”**.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell'[articolo 5, comma 3 bis, D.Lgs. 175/2014](#), nel caso di **presentazione della dichiarazione direttamente** ovvero tramite il **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, con **modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che

- **presentano elementi di incoerenza**
- **ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,**

l'Agenzia delle entrate può effettuare **controlli preventivi**, in via **automatizzata** o mediante **verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se successiva, **procedendo ad erogare quindi il rimborso non oltre il sesto mese successivo**.

L'individuazione dei richiamati **“elementi di incoerenza”** è lasciata ad un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, con il quale, per quest'anno, sono stati **confermati gli stessi criteri dell'anno 2018 e del precedente anno 2017**.

Sono quindi considerati **“elementi di incoerenza”**, in grado di **bloccare i rimborsi** fino all'esito dei previsti controlli:

- **lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente,**
- **la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.**

Nel provvedimento si specifica che, come negli anni passati, è altresì considerata **elemento di incoerenza** la **presenza di situazioni di rischio** individuate in base alle **irregolarità verificatesi**

negli anni precedenti.

Si ricorda, da ultimo, che la suesposta disciplina trova applicazione anche nel caso in cui i **modelli siano stati presentati ai Caf o ai professionisti abilitati**, in forza dell'espreso richiamo all'[articolo 5, comma 3 bis, D.Lgs. 175/2014](#) contenuto nel precedente **articolo 1, comma 4**.

Come chiarito dalla [circolare AdE 4/E/2018](#), se il contribuente si è rivolto ad un **Caf/professionista** o ha richiesto l'assistenza fiscale al proprio **sostituto d'imposta** e la dichiarazione 730 è stata inclusa nei controlli preventivi, **l'Agenzia delle entrate non rende disponibile il risultato contabile** per l'effettuazione del conguaglio sulla retribuzione e **ne informa il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (codice CO nella ricevuta)**.

Sarà quindi compito del **Caf/professionista informare il contribuente**, comunicando che sarà **l'Agenzia delle entrate** a disporre l'erogazione del **rimborso**, seppur soltanto all'esito del previsto **controllo preventivo**.

Il **Caf/professionista** non deve invece, in nessun caso, **comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile** della dichiarazione assoggettata al **controllo preventivo**.

Per le **dichiarazioni 730 precompilate** presentate direttamente **via web**, l'Agenzia delle entrate informa invece il contribuente mediante un **avviso nell'area autenticata** e un **messaggio di posta elettronica** all'**indirizzo e-mail** indicato in fase di **presentazione diretta della dichiarazione**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cfc: anche le attività di trading sono rilevanti?

di **Marco Bargagli**

L'[articolo 167 Tuir](#), rubricato “*disposizioni in materia di imprese estere controllate*”, contiene specifiche **disposizioni antielusive** che intendono **contrastare la delocalizzazione**, nello Stato estero di residenza, di imprese controllate che **non svolgono una reale attività economica**.

In buona sostanza, al ricorrere delle condizioni indicate nell'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), il reddito **conseguito dal soggetto controllato** viene imputato ai **soggetti controllanti residenti in Italia**, in **proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente**.

Inoltre, in caso di **partecipazione indiretta**, per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, **i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione**.

In merito, giova ricordare che esiste **un'unica circostanza esimente** che consente di **disapplicare la normativa in rassegna**.

Infatti, le disposizioni in materia di imprese estere controllate **non si applicano** qualora venga dimostrato che il **soggetto controllato non residente** svolge all'estero **un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Ciò posto, si ricorda che la tassazione per trasparenza dei **redditi prodotti oltrefrontiera** opera quando, **congiuntamente**, le imprese estere controllate:

- sono assoggettate a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero state soggette qualora residenti in Italia;
- hanno **conseguito, per oltre un terzo, proventi** (risultanti dal conto economico) che rientrano in una o più delle seguenti categorie: **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**; **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**? **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**; redditi da **leasing finanziario**; redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie**? proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non**

residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Le disposizioni domestiche prendono in gran parte spunto dalle raccomandazioni diramate dalle autorità comunitarie.

In merito, si cita l'articolo 8, comma 1, Direttiva comunitaria COM (2016) del 28.01.2016, recante "*norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno*", nota agli addetti ai lavori come "Direttiva anti-Beps", la quale ha previsto che rientrano nella nozione di *passive income* le seguenti categorie reddituali:

- **interessi** o qualsiasi altro reddito **generato da attivi finanziari**;
- **canoni** o qualsiasi altro reddito generato da **proprietà intellettuale** o permessi negoziabili;
- **dividendi** e redditi derivanti dalla cessione di azioni;
- redditi da **leasing finanziario**;
- **redditi da beni immobili**, a meno che lo Stato membro del contribuente non abbia il diritto di tassare i redditi in applicazione di un accordo concluso con un paese terzo;
- **redditi da attività assicurativa**, bancaria e **altre attività finanziarie**;
- redditi da **servizi resi** al contribuente o alle sue imprese consociate.

Infine, anche l'**articolo 7, par. 2, della Direttiva UE 2016/1164 Atad** prevede che qualora un'entità o una stabile organizzazione **sia trattata come una società controllata estera**, lo Stato membro del contribuente **include nella base imponibile i redditi non distribuiti dell'entità o i redditi della stabile organizzazione** rientranti nelle seguenti categorie:

1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
2. **canoni** o qualsiasi altro reddito generato da **proprietà intellettuale**;
3. **dividendi** e redditi derivanti dalla cessione di azioni;
4. **redditi da leasing finanziario**;
5. **redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie**;
6. **redditi da società di fatturazione** che percepiscono **redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da e venduti a imprese associate**, e aggiungono un **valore economico scarso o nullo**.

Per i **servizi infragruppo** (*i.e.* le prestazioni di servizi a valore economico scarso o nullo **intercorse con altri soggetti del Gruppo**), si **dovrà fare riferimento alle tipologie di servizi a basso valore aggiunto** descritte nell'[articolo 7 D.M. 14.05.2018](#).

In particolare, sono **definibili servizi a basso valore aggiunto** quelli che:

- hanno **natura di supporto**;
- **non sono parte dell'attività principale del gruppo multinazionale** in quanto **non sono idonei** a creare **attività profittevoli** o **contribuire ad attività economicamente**

significative del Gruppo multinazionale;

- **non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di particolare valore, non portando alla creazione di beni immateriali unici e di valore;**
- **non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio sostanziale o significativo da parte del fornitore del servizio, né tantomeno generano in capo al medesimo l'insorgere di un rischio significativo.**

Con particolare riferimento alle **attività di trading esercitate nei confronti di imprese consociate**, ci si chiede se le stesse possano rientrare nel novero dei **passive income**, alla stregua dei servizi infragruppo.

Sullo specifico punto l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 28/E/2011](#), ha fornito **importanti chiarimenti** in ordine al seguente quesito: *“si chiede conferma **dell'esclusione delle trading companies** dalle tipologie di soggetti previsti dall'articolo 167, comma 8-bis, lett. b), del Tuir, anche relativamente alle **operazioni di compravendita di merci e prodotti finiti effettuate (in nome e per conto proprio) con controparti appartenenti al medesimo gruppo**. In sostanza queste operazioni possono non essere considerate servizi intercompany?”.*

In merito l'Agenzia delle entrate ha **risposto positivamente**, affermando che **l'attività indicata nel quesito**, rappresentata nelle **sue caratteristiche essenziali, non esclude**, in sostanza, la configurabilità di una prestazione di servizi. Tuttavia, eventuali **elementi idonei ad escludere** in concreto la sussistenza di una **situazione elusiva** potranno essere **valutate in relazione al singolo caso**.

In definitiva, anche le **attività di compravendita di beni**, nella **nuova declinazione** fornita dall'[articolo 167, comma 4, lett. b\), n. 6, Tuir](#), potrebbero **potenzialmente generare proventi di tipo passivo** (*rectius passive income*) **rilevanti ai fini della Cfc Rule**.

DICHIARAZIONI

Il ricalcolo degli acconti Irpef 2019

di Luca Mambrin

In attesa dell'ufficialità della proroga dei versamenti per i **soggetti interessati ai nuovi Isa**, i contribuenti, entro il prossimo **1° luglio**, sono tenuti a versare, oltre il **saldo Irpef relativo al 2018**, un **anticipo sull'imposta che sarà dovuta per il 2019**, sempre che nel periodo di imposta 2018 risulti un debito di importo superiore ad **euro 51,65**.

Come noto l'acconto può essere determinato:

- con il **metodo storico**;
- con il **metodo previsionale**.

Con il primo metodo, la misura dell'acconto è pari al **100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente** (cd. **metodo storico**) e deve essere versato:

- in **un'unica soluzione** entro il **2 dicembre 2019** se l'importo dovuto è inferiore a **euro 257,52**;
- in **due rate** se l'importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a **euro 257,52**, di cui:

1. la prima, nella misura del 40%, entro il **1° luglio 2019** ovvero entro il **31 luglio 2019** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
2. la seconda, nella misura del 60%, entro il **2 dicembre 2019**.

Il contribuente può anche utilizzare il **metodo previsionale** per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2019 o di minori redditi percepiti nel 2019) di dover versare una minore imposta, **può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta da versare**, utilizzando l'aliquota in vigore per il 2019.

In alcuni casi particolari l'**acconto "storico"** deve essere ricalcolato, o meglio deve essere **rideterminata l'imposta storica di riferimento**.

In particolare, nella determinazione degli **acconti Irpef 2019**:

- in presenza di **redditi d'impresa** l'acconto va calcolato tenendo conto dell'[articolo 34, comma 2, L. 183/2011](#) (**deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante**): la base di commisurazione dell'acconto medesimo va assunta senza considerare la **deduzione forfetaria** prevista sul **reddito d'impresa degli**

- **esercenti impianti di distribuzione di carburante** (determinata sul **volume d'affari conseguito**, applicando specifiche percentuali distinte per scaglioni);
- in presenza di **redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto** assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), **l'acconto Irpef per l'anno 2019** deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi ([articolo 59-ter, comma 5, D.L. 1/2012](#));
- in presenza di **sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi**, [l'articolo 14, comma 2, D.L. 18/2016](#) ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi **nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi**. Il successivo **comma 3** ha previsto che la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è stata operata tale deduzione deve essere effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, **quella che si sarebbe determinata in assenza** delle disposizioni del citato [articolo 14](#).

Al fine del corretto calcolo dell'acconto, da riportare nel **rigo RN62** del modello Redditi PF, nei casi sopra descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla **rideterminazione del reddito complessivo** e dell'importo corrispondente al **rigo RN34**, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalle norme vigenti; deve inoltre essere compilato il **rigo RN61** dove **indicare**:

- nella **colonna 1**, se si rientra in uno dei **casi particolari** sopra indicati (barrando la relativa casella);
- nella **colonna 2**, il **reddito complessivo ricalcolato**;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'**imposta netta** ricalcolata;
- nella **colonna 4**, il nuovo ammontare del rigo "**differenza**".

Acconto 2019	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
RN61 Ricalcolo reddito	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RN62 Acconto dovuto		Primo acconto 1	,00	Secondo o unico acconto 2 ,00

Nel successivo rigo **RN62**, andrà poi indicato nella **colonna 1** l'importo della **prima rata di acconto dovuta**, mentre nella **colonna 2** l'importo della **seconda o unica rata di acconto dovuta 2019**, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)